

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "A.GE EDITH STEIN"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

Ai sensi della legge 383 del 2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art.3 e seguenti del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "A.GE EDITH STEIN APS" (di seguito "l'Associazione"), con sede sociale nel Comune di GAVIRATE in Via DEI GELSOMINI, 14.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Scopi

L'Associazione non ha finalità di lucro e in particolare persegue il fine di dare alle Istituzioni Scolastiche un sostegno e un supporto morale, economico, logistico, funzionale, organizzativo e promozionale svolgendo esclusivamente attività di volontariato.

L'Associazione, che è apolitica, inoltre si propone di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica formulando proposte ed esprimendo pareri, nel rispetto reciproco dei ruoli in merito al Piano dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto, da sottoporre al Consiglio di Istituto.

L'Associazione si propone le seguenti finalità:

- Promuovere il Diritto allo Studio in ogni sua forma.
- Agevolare e contribuire al potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio: la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi, laboratori di scienze, arte e tecnologia.
- Proporre iniziative educative, culturali, ricreative e sportive che mirino a procurare una migliore assistenza psico-fisica e morale degli alunni in collaborazione con gli organi collegiali competenti nell'ambito dell'attività scolastica ed extrascolastica;
- Favorire una maggiore partecipazione dei genitori alla vita ed alla gestione della scuola, facendosi anche interprete delle loro istanze presso gli Organi Collegiali.
- Collaborare con gli insegnanti per l'organizzazione di feste e di momenti di ritrovo comuni.
- Favorire l'integrazione della Scuola con la Comunità locale, altre Associazioni ed il territorio di appartenenza.
- Organizzare manifestazioni ludiche, sportive, culturali al fine di raccogliere contributi per il conseguimento dei fini sociali, per alunni e genitori.
- Favorire una maggiore presa di coscienza, da parte dei genitori, del proprio ruolo all'interno della scuola e dei problemi educativi, sociali, scolastici, sostenendo i genitori nel proprio ruolo genitoriale.
- Favorire percorsi di integrazione dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie nella scuola e nella vita sociale.
- Contribuire al mantenimento di un ambiente di vita sano e al diffondersi di una cultura della sostenibilità

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Organizzare eventi finalizzati a pubblicizzare l'esistenza ed i metodi delle istituzioni scolastiche del territorio;
- Garantire la soddisfazione delle esigenze logistiche, organizzative, funzionali e di manutenzione delle istituzioni scolastiche del territorio per mezzo di prestazioni d'opera dei propri volontari a supporto degli Enti ad esse preposti;
- Reperire fondi grazie alle quote dei soci, alle raccolte di contributi da privati, da enti pubblici o privati, anche mediante iniziative specifiche ad esse dedicate (a titolo esemplificativo: estrazioni a premi, mercatini), alla partecipazione di bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri;
- Promuovere e partecipare alla realizzazione di corsi di formazione, anche rivolte ad adulti, attuati dalla scuola o da altri enti;
- Organizzare attività formative, ricreative, culturali, sportive e artistiche in ambito scolastico ed extra-scolastico;
- Produrre, pubblicare, diffondere distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici, software, prodotti audiovisivi e cinematografici;
- Stipulare convenzioni con enti, Associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e di servizi funzionali al raggiungimento degli scopi associativi;
- Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
-

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e che condividendo gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenterà domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo.

L'eventuale diniego, motivato, sarà comunicato per iscritto all'interessato dal Consiglio Direttivo.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Le qualifiche di socio sono:

- . SOCIO ORDINARIO: genitore di uno studente;
- . SOCIO SOSTENITORE: chiunque condivida gli scopi dell'Associazione.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con i seguenti diritti:

i SOCI ORDINARI hanno diritto di voto attivo e passivo (votano e possono essere eletti);

i SOCI SOSTENITORI hanno solo diritto di voto attivo (votano ma non possono essere eletti);

nella misura di 1 voto a persona unicamente per i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Prestazioni degli associati

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 90 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno dopo l'elezione dei rappresentanti nelle varie classi, entro il 15 Novembre di ogni anno e per l'approvazione del rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire tramite pubblica affissione presso la sede o pervenire per iscritto ai soci, tramite email o WhatsApp, almeno 8 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 7 a 9, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica 1 anno e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Una volta confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica l'anno ed è rieleggibile; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di dimissioni e di decadimento per impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria dei soci la quale provvederà a nominare un nuovo consigliere in seno al Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente provvederà conseguentemente a convocare al più presto un'Assemblea del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.17 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali da parte di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Art.18 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno scolastico: 1 settembre – 31 agosto.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Art.21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 383 del 2000, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.